

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE CASE
PER LAVORATORI (GESCAL) PER LA COOPERATIVA " CASA E
GIARDINO" NEL COMUNE DI BRINDISI.-

(Finanziamento ai sensi della Legge 14.2.1963,n.60-
Art.15 n.3).-

- Importo al netto di ribasso - L. 87.006.331.-

- IMPRESA: Antonio Mancini- FASANO -
- Repertorio n. 5329

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'ANNO Millenovecentosettanta, addì *due* del mese
di *Settembre* in Brindisi e nella Sede dell'Istitu-
to Autonomo per le Case Popolari della Provincia di
Brindisi- via G.Wattista Casimiro n.17.-

Innanzi a me Avv. Vincenzo Palma fu Pietro Direttore
Generale dell'Istituto predetto, autorizzato con Ordi-
nanza n.4/68 in data 1.2.1968 del Presidente del Con-
siglio di Amministrazione dell'Istituto, alla stipula
dei contratti relativi alle costruzioni nell'inter-
se dell'Istituto stesso, ai sensi degli artt:
153 del T.U. approvato con R.D.28.4.1938, n.1165 ri-
chiamati in vigore dall'art.8 della Legge 2.7.1949
N.408, si sono personalmente costituiti:



1°)-Il Sig. Gr;Uff.Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe,nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi,nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi,in nome e per conto del quale dichiara di agire.-

2°)- Il Sig. Antonio Mancini nato in Fasano(Brindisi) il 23 Luglio 1929 e residente in Fasano alla via Egnazia n.4, quale Titolare dell'Impresa edile omonima.-

Le suddette parti, della cui identità personale io Direttore Generale - Funzionario rogante - sono certo, rinunciano, espressamente e col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, a norma di Legge

SI PREMETTE

A) CHE la Gescal, con nota Prot.II/1-2 n.9567/69 del 21.3.1969, ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione della Gestione Case per Lavoratori,in conformità della " designazione della Cooperativa "Casa e Giardino", ha DELIBERATO di conferire, ai sensi dell'art.30 della Legge 14/2/1963, n.60 l'incarico di Stazione Appaltante per la costruzione di n.12 alloggi per i soci della Cooperativa" Casa e Giardino".--

- B- CHE con nota Prot. II/1°-2° n.11150/69 del 3

giugno 1969 la GESCAL comunicava che il Consiglio di Amministrazione in data 24.4.1969 aveva ammesso detta Cooperativa al finanziamento della costruzione di n. 12 alloggi per complessivi n.83 vani convenzionali, ed aveva deliberato la concessione del finanziamento stesso per un ammontare complessivo di lire £. 90.083.200.-;

-C)- CHE il progetto relativo alla costruzione della palazzina in Brindisi, redatto dall'Ing. Giuseppe Marasco, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione integrato per la Gestione Speciale GESCAL di questo Istituto con delibera n.183 del 19 luglio 1969 per un ammontare complessivo di lire £. 75.668.787.- di cui £. 71.436.299.= a base d'asta e precisamente £. 64.572.713.= per opere a forfait globale e £. 6.863.586.= per opere a misura (fondazioni e sistemazioni esterne), autorizzando altresì lo appalto dei lavori mediante licitazione privata secondo le disposizioni in vigore per gli appalti di opere pubbliche;

-D)- CHE l'importo di detto progetto, modificato a seguito del maggiore finanziamento concesso dalla GESCAL con tele Prot. III/1/2 n.9049 del 26 giugno 1970, è di £. 89.697.248.- a base d'asta e precisamente lire 80.738.522.- per opere a forfait globale



e L. 8.958.726.- per opere a misura (fondazioni e sistemazioni esterne);

E-) CHE disposta la licitazione privata per l'appalto della succitata costruzione e fissato l'esperimento al giorno 22 luglio 1970 ad ore undici, si inviava invito di partecipazione a n.52 Imprese e Cooperative edilizie, come da raccomandata in data 9 luglio 1970 n.9359, che resta allegato al presente atto sotto la lettera A, stabilendosi al 21.7.1970 a ore 12 la scadenza del termine utile per la presentazione delle offerte;

-F)- CHE esperita la detta licitazione privata in data 22.7.1970 i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati all'Impresa Antonio Mancini da Fasano col ribasso d'asta di lire 2,80% (lire due e centesimi Ottanta per cento), come da relativo verbale, che resta allegato al presente atto sotto la lettera B;

-G)- CHE l'aggiudicazione stessa veniva fatta con l'accettazione di tutte le condizioni stabilite nel relativo Capitolato Speciale di Appalto, che resta allegato al presente atto sotto la lettera C, e delle norme contenute nel nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici;

-H)- CHE l'Impresa Antonio Mancini da Fasano inten-

de costituire la cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale di Appalto e degli altri relativi e correlativi, mediante fidejussione bancaria e giusta quanto dispone l'ultimo comma dell'art.3 del Nuovo Capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con D.P.R. 16 Luglio 1962 n.1063 ed offre un ulteriore ribasso di lire 0,20% (lire zero e centesimi venti per cento) a miglioramento ed in aggiunta a quello offerto in sede di licitazione di lire 2,80% (lire due e centesimi ottanta per cento).-

CIO' PRESMESSO ; le costituite parti convengono quanto segue:

ART.1°)- Tanto la narrativa che precede quanto gli atti in essa elencati, comprese n.18 tavole contenenti i grafici di progetto che restano allegati al presente atto sotto la lettera D/1 a D/18 atti controfirmati dal Sig. Antonio Mancini da Fasano, si intendono qui integralmente trascritti e formano parte integrante del presente contratto, nel quale, per brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi sarà più brevemente chiamato " ISTITUTO " e l'Impresa Antonio Mancini da Fasano " IMPRESA".-



ART.2°)- Il Com.te Ubaldo Vallarino nella sua espressa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta,cede all'Impresa Antonio Mancini da Fasano la quale accetta l'appalto per la esecuzione dei lavori di costruzione delle case per lavoratori(Gescal) per la Cooperativa " Casa e Giardino" nel Comune di Brindisi giusto progetto redatto dall'Ing. Giuseppe Marasco per l'importo complessivo di £ i r e £. 112.604.100.=- (lire centododicimilioniseicentoquattromilacento) di cui lire 89.697.248.- (Ottantanovemilioniseicentonovantasettemiladuecentoquarantotto) a base d'asta che, per effetto del ribasso di lire 2,80% (lire due e centesimi ottanta per cento) e di quello aggiunto di $\text{£. 0,20\%}$ (lire zero e centesimi venti per cento) per fidejussione bancaria, in tutto lire 3,00% (lire tre per cento) sui prezzi del progetto, si riducono a lire 87/006.331.- (lire ottantasettemilioniseimilatrecentotrentuno)-

ART.3°- In virtù dell'art.99, ultimo comma del Regolamento di Contabilità di Stato approvato con R.D. 23/5/1924 n.827 forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato Generale a stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R.

16 Luglio 1962, n. 1063.-

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.-

ART. 4°)- Si conviene che tutti i pagamenti in dipendenza dell'appalto di cui al presente contratto saranno effettuati con versamento di acconti in base agli stati di avanzamento da compilarsi giusta quanto dispone l'art. 19 del Capitolato Speciale di Appalto.-

Nessun interesse potrà essere richiesto all'Istituto per eventuali ritardi nei pagamenti suddetti, anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini previsti dalla vigente legislazione sui lavori pubblici dovendosi ritenere per espressa pattuizione compreso detto onere nell'alea contrattuale.-

ART. 5°)- A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali il Sig. Antonio Mancini sano presta la cauzione di lire 4.359.286.- (quattromilionitrecentocinquantanovemiladuecentottantasei) mediante atto di fidejussione bancaria del 6



agosto 1970, fino alla concorrenza di L. 4.359.286.-
(Lire quattromilionitrecentocinquantanovemiladue-
centoottantasei).- rilasciata dalla Banca Istituto
Bancario Italiano S.p.A.- Sede di Milano, che resta
allegato al presente atto sotto la lettera E.-

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine de-
gli effetti del presente contratto.-

ART. 6°)- Per tutto quanto riguarda la designazione,
forma e dimensioni delle opere, qualità e provenien-
za dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da
tenersi sull'andamento dei lavori, tempo utile per
la ultimazione dei lavori e relativa penale, visita
di collaudatori ed in genere per tutto quanto riguar-
da la esecuzione delle opere oggetto del presente
contratto e gli oneri, gli obblighi e responsabilità
dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto
disposto dall'allegato Capitolato Speciale e per
quanto in detto Capitolato Speciale eventualmente
non considerato, al Regolamento Generale sulla Con-
tabilità dello Stato ed al nuovo Capitolato Genera-
le, per gli appalti delle opere di competenza del
Ministero dei Lavori Pubblici.-

ART. 7°)- L'Impresa dichiara di avere preso perfet-
ta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle
condizioni locali delle cave e dei materiali, non-

chè di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati, salva la facoltà della Amministrazione Appaltante di procedere alla revisione dei prezzi a termine delle vigenti disposizioni di Legge sulla Materia.-

ART.8°)- L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera in genere e delle categorie ex combattenti e reduci in particolare.-

ART.9°)- Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art.48 del Regolamento 23 maggio 1924 n.627 sulla contabilità dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportata dall'art. 1 della Legge 10.12.1953 n.936.-

ART.10°)- A norma dell'art.339 della Legge sui Lavori pubblici 20 marzo 1865,n.2248, l'Impresa si obbliga a non cedere e subappaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza l'esplicito preventivo consenso dell'Istituto,sotto

pena di rescissione e di risarcimento dei danni.--

ART.11°)- Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.--

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.--

ART.12°)- L'Impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche se nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini la ipotesi del subappalto.--

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.-

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre Imprese:

- a) per la fornitura di materiali;
- b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.-

ART.13°)- In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nei precedenti articoli, accertati dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche allo Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.-

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi

predetti sono stati integralmente adempiuti.-

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, nè ha titoli a risarcimento di danni.-

ART.14°)- Per gli effetti del presente contratto la Impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio speciale in Brindisi presso la Segreteria Generale del Comune.-

ART.15°)- Sono a carico dell'appaltatore oltre le spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altro inerente anche l'imposta generale sull'Entrata - senza diritto a rivalsa - a qualsiasi titolo corrisposta: nonché le imposte di consumo anche se stabilite o accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, salvo le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Case Popolari e dalle Leggi 14 Febbraio 1963, n.60 e 11 Ottobre 1963, n. 1471.-

ART.16°)- E' altresì a carico dell'appaltatore - senza diritto a rivalsa - il contributo di lire 1,00% (lire una per mille) dovuto alla Cassa Nazionale di

Previdenza per gli Ingegneri e Architetti sia sullo ammontare netto dell'importo contrattuale che sugli importi che dovessero essere successivamente riconosciuti per la esecuzione dei lavori in aggiunta ed a modifica di quelli che formano oggetto del presente contratto (atti aggiuntivi, perizie suppletive, ecc.), nonchè sull'ammontare di eventuali riserve accolte e per revisione di prezzi.-

A richiesta io Funzionario rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.-

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinunzia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.-

Il presente contratto è esente dalla tassa di bollo e di concessione governativa e beneficia della registrazione a tassa fissa a norma dell'art.33 della Legge 14 febbraio 1963, n.60.-

Il presente atto consta di quattro fogli di carta uso bollo scritto da persona di mia fiducia per intero su facciate dodici e righe ventitre sino a questo punto della medesima facciata, oltre le formalità di chiusura.-

E.to - Ubaldo Vallarino

" - Mancini Antonio

" - Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante .-

UFFICIO REGISTRO - BRINDISI -

Esatte lire ventinovemila - Reg.to il 4.9.1970 -
novecentosessanta)- - al N.1628 - Mod.I^a -

IL CASSIERE

IL DIRETTORE

f.to (firma illeggibile) (f.to Rinaldi Dr.Carmelo

Per copia conforme
7 SET. 1970



IL FUNZIONARIO ROGANTE
Avv. Vincenzo Palma

Vincenzo Palma